



## Pioggia di accertamenti in arrivo in questi giorni a Scanno

Il Comune a caccia di presunti evasori IMU e TASI

di Roberto Nannarone

Sul *Il Gazzettino della Valle del Sagittario* di sabato 12 febbraio è stato pubblicato un mio intervento dal titolo “*Stretta sulle esenzioni Imu ai coniugi con residenze diverse in Comuni diversi*”, nel quale mi sono soffermato su uno degli aspetti più controversi dell’applicazione dell’I.M.U., riferito al trattamento agevolativo per gli immobili destinati dai coniugi a loro residenza in due abitazioni diverse, situate in Comuni diversi, godendo dal 2014 dell’esenzione per entrambi gli immobili, anche perché ammesso da una interpretazione autentica del Dipartimento delle Finanze con la circolare n. 3 del 18 maggio 2012.

Una recente norma, introdotta dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, di conversione del DL 21 ottobre 2021 n. 146, entrata in vigore il 22 dicembre 2021 e con efficacia per il futuro, ha posto freno a tale doppia agevolazione. Da quest’anno, infatti, se i coniugi componenti di una famiglia anagrafica hanno stabilito la residenza o la dimora abituale in immobili diversi, situati in Comuni diversi, devono scegliere a quale degli immobili vogliono applicare l’esenzione IMU riservata all’abitazione principale.

In questi giorni ho avuto modo di visionare alcuni avvisi di accertamento emessi dal Comune ed oltre alla fattispecie già esaminata, ho constatato che gli atti più ricorrenti sono relativi al recupero delle imposte IMU e TASI nei confronti di coloro che hanno usufruito delle agevolazioni per il comodato gratuito concesso a favore dei parenti in linea retta (art. 17, comma 9, Reg.) ed al recupero delle imposte sulle pertinenze delle abitazioni principali.

La mia esperienza professionale protrattasi per oltre 35 anni negli Uffici finanziari e quella acquisita come amministratore comunale, mi portano a ritenere che gran parte degli avvisi di accertamento, peraltro tutti identici, emessi dal Comune di Scanno, siano viziati da seri motivi di illegittimità.

In tutti gli atti (IMU e TASI) **emessi in data 13 dicembre 2021** è riportata la seguente identica **motivazione stereotipa, generica e contraddittoria**: “*Esaminata la dichiarazione, i versamenti e la documentazione in possesso dell’ufficio, sulla base delle risultanze catastali e delle banche dati ufficiali fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ecc, si è riscontrato un parziale/tardivo pagamento dell’imposta in acconto e/o a saldo, eventualmente derivante da una infedele/incompleta/inesatta dichiarazione o denuncia, così come risulta dalla scheda contenente il dettaglio degli immobili*”.

Forte dell’esperienza acquisita, come amministratore comunale, nel coordinamento dell’Ufficio Tributi del Comune, ritengo che l’attività di accertamento debba essere condotta posizione per posizione, con specifica istruttoria e motivazione “su misura”, e non in modo c.d. “massivo”, ossia mediante elaborazione multipla degli atti sulla base di preventivi incroci di banche dati ed attività di elaborazione di “liste” di posizioni rilevanti ai fini di indagine. Ovviamente occorre una idonea organizzazione demandata al responsabile dell’Ufficio Tributi, soprattutto perché l’attività di accertamento è il risultato di analisi di informazioni puntuali incrociate con quelle acquisite da altre banche dati in possesso di altre Istituzioni.

Spinto da uno spirito collaborativo avrei voluto rappresentare verbalmente queste mie perplessità alla funzionaria, distaccata presso il nostro Comune per dodici ore settimanali dagli Uffici dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, che, **con deliberazione di Giunta n. 80 dell’11 dicembre 2021** è stata **nominata responsabile dell’Ufficio Tributi** con contestuale assegnazione delle competenze per l’organizzazione e la gestione dei tributi



comunali. Da un paio di settimane avevo invitato alcuni amministratori a procurarmi un appuntamento con la funzionaria, fissato per sabato scorso. Ma dopo un'attesa inutile lungo il corridoio della sede comunale, non è stato possibile avere tale incontro, per impegni urgenti improrogabili.

Tornando al caso delle doppie residenze dei coniugi, ritengo che per gli atti di recupero dell'IMU e della TASI nei confronti di cittadini "residenti" a Scanno, la motivazione dovrebbe essere analitica, per contestare al/alla "residente" il motivo del recupero di tali imposte riferite all'anno 2016. Va contestato, per esempio, il fatto che pur essendo all'epoca "residente" a Scanno, il/la destinatario/a dell'accertamento faceva parte del nucleo familiare (ovvero era carico fiscale) dell'altro coniuge residente in altro Comune; ed ancora, attraverso un controllo da parte della Polizia locale, andava accertato che nel 2016 il/la "residente" non aveva a Scanno la "dimora abituale", cioè il "centro dei propri interessi", e che l'abitazione era destinata esclusivamente a "residenza" per le vacanze e/o, magari, i figli frequentavano all'epoca le scuole in altro Comune! Sono questi, a mio parere, alcune delle indicazioni che andavano evidenziate per poter "motivare" gli avvisi di accertamento, consentendo al cittadino/contribuente di conoscere esattamente i motivi del recupero delle imposte!

L'Ordinanza della Corte di Cassazione - Sezione sesta tributaria n. 20130 del 24 settembre 2020 non può essere assunta ad orientamento giurisprudenziale consolidato da estendere a tutti i casi, perché, come ultimo grado del contenzioso tributario, è riferito ad un caso concreto, riferito all'ICI e non all'IMU, che ha visto una signora ricorrere contro l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Francavilla, con il quale era stato contestato alla stessa ricorrente che il coniuge era "residente anagraficamente" ed aveva "dimora abituale" in un altro Comune, e presumibilmente erano state indicate nell'atto contestato altre informazioni rilevanti, se è vero che i Giudici di legittimità hanno puntualizzato nella motivazione della loro decisione che fra i due coniugi non vi era stata separazione legale.

Non basta, quindi, allegare all'accertamento il **prospetto riepilogativo della liquidazione dell'imposta**, con l'applicazione dell'**aliquota IMU dello 0,890%** o dell'**aliquota TASI dello 0,170%**, per integrare la presunta "motivazione" dell'atto di recupero delle imposte. La liquidazione delle imposte costituisce, infatti, la conseguenza dell'accertamento di una situazione giuridica evasiva/elusiva e non la parte principale dell'atto. Ben avrebbe fatto l'Ufficio Tributi ad indicare nella parte in bianco del prospetto di liquidazione la motivazione che ha mosso il Comune di Scanno ad emettere l'avviso di accertamento.

I requisiti e termini dell'attività di accertamento sono disciplinati dall'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cui fa espresso rinvio l'art. 1 comma 701 della stessa legge 27 dicembre 2013 n. 147 in materia di IUC (IMU, TARI e TASI). Ai sensi del comma 162 della legge 296/2006, "*Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale*". Va sottolineato, infatti, che dopo l'istanza di annullamento dell'avviso in autotutela, senza esito positivo, in caso di eventuale ricorso, con la semplice eccezione dell'assenza di motivazione, il Comune difficilmente potrebbe integrare la motivazione dell'accertamento!

Per l'anno 2016, il Consiglio Comunale non ha istituito nuove aliquote per l'IMU e per la TASI: con deliberazione n. 12 dell'8 maggio 2016 ha ratificato la deliberazione di G.C. n. 47 del 29 aprile 2016, con la quale erano state confermate le aliquote applicate nel 2015.